

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA SVOLTA DALLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE COSTITUITE ED OPERANTI IN VALLE D'AOSTA AI SENSI DELLA L. R. 3/2004.

1. Le società e associazioni sportive possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge regionale n. 3/2004, per lo svolgimento della loro attività sportiva, quando possiedono i requisiti di cui all'articolo 4, commi 1, 3, 4, 7 e 7 bis della legge medesima e, in base alle disposizioni del proprio statuto, non svolgono attività avente finalità di lucro.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) (contributi ordinari) e comma 3, lettera a) (contributi per l'attività agonistica di rilievo nazionale per gli sport di squadra) non sono cumulabili per la medesima attività.
3. Le domande di contributo concernenti l'attività già svolta, sono redatte sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio regionale competente in materia di sport e debbono essere presentate agli uffici dell'Assessorato, a pena di decadenza, entro il 31 luglio di ogni anno (sia per gli sport di squadra che per gli sport individuali), con riferimento all'attività svolta nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno di ogni anno.

Limitatamente alle domande presentate entro la scadenza del 31 luglio 2013 (stagione agonistica 2012/2013), i contributi sono concessi in relazione all'attività svolta nel periodo compreso tra il 1° settembre 2012 ed il 30 giugno 2013.

In caso di consegna a mano, anche a mezzo corriere, le domande di contributo devono pervenire alla struttura competente entro l'orario di chiusura degli uffici del Dipartimento turismo, sport e commercio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale farà fede la data riportata sul timbro apposto dall'Ufficio postale addetto al recapito.

4. Le domande devono pervenire agli uffici complete della documentazione richiesta dalla legge regionale n. 3/2004 e dal presente documento, attestante le spese sostenute durante l'anno a cui si riferisce il contributo, l'attività federale svolta, nonché l'organico degli atleti tesserati alla società/associazione ripartiti per fasce di età e in ordine alfabetico. Le spese federali sostenute, gli oneri per le polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva e gli oneri per l'utilizzo di impianti sportivi dovranno essere comprovati da idonei giustificativi: fatture, regolari ricevute di pagamento, estratto conto rilasciato dalla FSN di appartenenza, ecc. Il contributo verrà determinato esclusivamente sulla base dei dati che gli uffici potranno riscontrare dal controllo dei documenti allegati alla domanda di contributo. In sede di determinazione dei contributi spettanti a ciascun organismo sportivo richiedente, non saranno pertanto presi in considerazione tutti gli elementi o dati, rilevanti a tal fine, che non risultino chiaramente dalla documentazione allegata dai richiedenti e quindi pervenuta entro la data ultima fissata dalla legge per la presentazione delle domande (31 luglio). Non sarà presa in considerazione, per nessun motivo, per la determinazione del contributo, eventuale ulteriore documentazione che venisse prodotta successivamente alla succitata scadenza, salvo che non sia stato specificatamente richiesto dall'ufficio regionale a titolo di chiarimento sulla documentazione comunque tempestivamente presentata.
5. Possono beneficiare di un contributo, nella misura massima del 15%, come previsto all'articolo 4, comma 7 della legge regionale n. 3/2004, i Comitati regionali o gli analoghi organismi federali regionali delle FSN, operanti esclusivamente in Valle d'Aosta che possiedono:

- a) almeno tre società o associazioni sportive affiliate alla federazione;
- b) una propria sede, non situata all'interno di uno studio professionale o di abitazione privata, destinata esclusivamente all'attività del Comitato, anche in coabitazione con altre discipline sportive, ubicata nella regione, la cui disponibilità risulta da un contratto di locazione intestato al Comitato stesso/ai Comitati stessi (in caso di coabitazione), o da altro documento idoneo a comprovarne la disponibilità.

A tal fine i comitati interessati devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno e con le modalità previste per le società sportive ad essi affiliate, apposita domanda, redatta sui modelli predisposti dall'ufficio regionale competente in materia di sport, ed allegare alla stessa copia dell'elenco delle società affiliate alla federazione e copia del documento di cui alla lettera b). Nella domanda il Presidente dovrà indicare la percentuale di contributo che intende trattenere a favore del comitato stesso.

- 6. Non sono riconosciuti contributi alle Delegazioni, in quanto i rispettivi presidenti non sono eletti a livello locale, bensì dalla Direzione nazionale della FSN di appartenenza, cui spetterà pertanto provvedere alle eventuali spese della Delegazione.
- 7. L'ammontare del contributo da riconoscersi al Comitato regionale della federazione nazionale di appartenenza viene dedotto pro-quota dall'ammontare dei contributi spettanti alle varie società e associazioni sportive ad esso affiliate.
- 8. Limitatamente al triennio 2005/2007, una quota dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 6.000,00 annui, può essere destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.
- 9. Gli elementi di riferimento per la definizione dei criteri di ripartizione dei contributi sono elencati all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 3/2004. Essi dovranno essere valutati secondo quanto prescritto nei seguenti punti:
 - 9.1 Sono ammesse a contributo le sole spese derivanti da obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione. Saranno prese in considerazione esclusivamente le spese che siano chiaramente e precisamente indicate e documentate quali spese derivanti da obblighi federali (a titolo esemplificativo: affiliazione o riaffiliazione alla FSN di appartenenza, tesseramento dirigenti e tecnici, iscrizione ai vari campionati federali, con esclusione di quelli rientranti nell'attività di rilievo nazionale, diritti di segreteria, iscrizione alle singole gare, eventuali spese di cronometraggio, giudici di gara e assistenza medica obbligatoria allo svolgimento delle gare). Qualora le società e associazioni sportive siano tenute per obbligo federale ad anticipare somme di denaro, verranno ammessi a contributo soltanto gli importi trattenuti a fronte di documentate e giustificate spese derivanti da obblighi federali, mentre non potranno essere finanziate le somme utilizzate per il pagamento di sanzioni disciplinari e penali o, comunque, ad altro titolo. Relativamente al conteggio delle tasse gara, in considerazione del loro diverso ammontare a seconda delle differenti discipline sportive, viene fissato un tetto massimo da riconoscersi per tale voce, pari a Euro 7,00 per ciascun atleta e gara. Le spese di iscrizione alle singole gare, per poter essere ammesse a contributo, debbono essere state effettivamente sostenute dalla società e documentate da ricevute rilasciate dagli organizzatori. In caso di anticipazione della somma da parte dell'atleta, con conseguente ricevuta allo stesso intestata, la società/associazione potrà inserire tale spesa solo nel caso in cui l'atleta sottoscriva l'avvenuto rimborso da parte della società/associazione sulla ricevuta stessa.

9.2 Relativamente al criterio di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/2004 (oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative), sono ammesse a contributo le sole spese sostenute in relazione alla volontaria sottoscrizione, da parte del soggetto richiedente, di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati, a copertura dei rischi derivanti dagli infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Non sono dunque considerate a tale titolo le spese assicurative sostenute dai medesimi richiedenti quale obbligo federale, come tali rientranti nelle spese ammesse ai sensi del punto 9.1. Il contributo spettante a ciascun richiedente per le spese di cui al presente punto è determinato, sulla base della quota a tal fine riservata ai sensi del punto 9.10, in proporzione al totale delle spese a tal fine sostenute dall'insieme dei richiedenti. Le spese devono comunque essere giustificate mediante presentazione di copia delle polizze stipulate e dell'elenco degli atleti beneficiari.

9.3 L'articolo 6, comma 3, lettera c) prevede le spese per l'utilizzo di impianti sportivi pagate a terzi. Relativamente a tali spese si precisa che sono ammesse a contributo quelle giustificate con fattura o regolare quietanza con un limite massimo di Euro 5.500,00 per società e comunque in misura non superiore a Euro 30,00 a presenza gara ammissibile. In relazione a quanto disposto all'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3/2004, in merito alla non cumulabilità dei contributi per l'attività ordinaria con quelli per l'attività di rilievo nazionale per l'attività di squadra ove riferiti alla medesima attività, le spese per l'utilizzo degli impianti sportivi riconoscibili a titolo di contributo per l'attività ordinaria sono solo quelle riferibili allo svolgimento di detta attività. La documentazione di spesa prodotta dai richiedenti che beneficiano anche dei contributi per l'attività di rilievo nazionale per l'attività di squadra, laddove indistintamente riferita anche allo svolgimento di quest'ultima attività, dovrà pertanto essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'importo della spesa documentata, espresso eventualmente anche in percentuale sull'importo totale, da intendersi riferita all'utilizzo di impianti sportivi in funzione dello svolgimento della sola attività ordinaria.

9.4 Gli atleti delle società e associazioni sportive residenti in Valle d'Aosta o in uno dei Comuni appartenenti alla Comunità montana Dora Baltea Canavesana (Comuni di Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone e Tavagnasco), o nei Comuni di Ivrea, Lessolo e Montalto Dora, tesserati alla rispettiva federazione sono suddivisi nelle seguenti fasce di età:

fino a 19 anni;
da 20 anni e oltre.

Ai fini della determinazione della fascia di età di appartenenza, l'età di ogni singolo atleta considerato è stabilita sottraendo dal numero corrispondente all'anno in cui viene approvato il piano di riparto dei contributi il numero corrispondente all'anno di nascita dell'atleta considerato.

9.5 Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 3/2004 sono concessi contributi alle società e associazioni sportive aventi atleti tesserati, residenti in Valle d'Aosta, o in uno dei comuni di cui al precedente punto 9.4 partecipanti a gare o campionati federali. Le presenze gara registrate dai vari atleti, suddivisi per le fasce di età specificate al punto 9.4, durante l'anno cui si riferisce il contributo regionale, si calcolano secondo le seguenti modalità:

a) per gli sport di squadra, sommando il numero degli atleti residenti in Valle d'Aosta o in uno dei comuni di cui al precedente punto 9.4, che figurano su ciascun referto arbitrale (o documento equipollente) di tutte le partite ufficiali dei vari campionati a cui ha partecipato la società richiedente, suddivisi per ciascuna fascia di età di cui al punto 9.4;

b) per gli sport individuali, sommando tutte le gare cui ciascun atleta residente in Valle d'Aosta o in uno dei comuni di cui al precedente punto 9.4, ha preso parte nell'ambito delle varie competizioni federali svoltesi nel periodo considerato, suddivise per le fasce di età di cui al punto 9.4.

Nel caso in cui per l'attività sportiva svolta la relativa disciplina federale non preveda il rilascio di documenti ufficiali di gara (referto gara/referto arbitrale/classifica) il numero delle presenze gara può essere altrimenti documentato mediante la produzione dell'elenco nominativo degli atleti partecipanti alla gara, sottoscritto dal rappresentante della società richiedente e controfirmato dal responsabile della società ospitante.

Il limite massimo giornaliero di gare per ciascun atleta, valido ai fini della ripartizione dei contributi, è pari a 2.

Le presenze gara devono essere documentate, per gli sport di squadra, con i referti arbitrali (o documenti equipollenti) e, per gli sport individuali, con le classifiche delle singole gare. Nel caso di partecipazione a gare per le quali le società richiedenti, eccezionalmente, non siano in grado di produrre la suddetta documentazione è ammessa la presentazione di una dichiarazione secondo il modello predisposto dall'ufficio regionale competente, firmata dal presidente dell'organismo sportivo richiedente, contenente i dati relativi agli organizzatori, l'elenco nominativo degli atleti partecipanti alla gara o partita e il risultato della stessa. In tale caso il numero delle presenze gara ammissibili a contributo non potrà comunque essere superiore al 10 per cento del totale delle presenze gara correttamente documentate.

Su ciascun referto arbitrale delle partite ufficiali dei vari campionati a cui partecipa la società/associazione richiedente e sulle classifiche delle singole gare, gli atleti appartenenti alla fascia giovanile (fino a 19 anni) deve essere evidenziata dalla società stessa, pena la considerazione dell'atleta come appartenente alla fascia di età più alta (da 20 anni e oltre).

9.6 L'entità chilometrica delle trasferte effettuate dagli atleti viene determinata con riferimento alla distanza intercorrente fra il comune in cui ha sede la società richiedente e il comune in cui si è svolta la competizione.

9.7 Le percorrenze chilometriche sono calcolate dalla struttura competente sulla base di tabelle all'uopo predisposte dalla medesima struttura, moltiplicando la distanza, andata e ritorno, dedotta una franchigia di 40 Km, per il numero degli atleti di cui al punto 9.8. Nel caso in cui il medesimo atleta abbia preso parte a manifestazioni competitive svolte senza soluzione di continuità in più giorni consecutivi, la relativa percorrenza chilometrica è determinata raddoppiando il chilometraggio come sopra stabilito.

9.8 Il numero degli atleti residenti in Valle d'Aosta o in uno dei comuni di cui al precedente punto 9.4, presi in considerazione ai fini del calcolo del chilometraggio, è solamente quello che risulta sul referto arbitrale o documento equipollente, per gli sport di squadra, o sulla classifica ufficiale per gli sport individuali, con esclusione di tutti gli accompagnatori, dirigenti o tecnici. Ai fini del calcolo del chilometraggio si estende la parziale deroga prevista al paragrafo 9.5 nei casi di mancata produzione dei suddetti documenti giustificativi.

9.9 Le percentuali da assegnarsi a ciascuna voce degli elementi di cui all'articolo 6 sono determinate annualmente su proposta della Consulta regionale per lo sport e sono comprese entro le seguenti fasce percentuali:

Obblighi federali	dal 12% al 18%;
Polizze assicurative	dal 0% al 7%;
Spese per l'utilizzo di impianti sportivi	dal 10% al 16%;
Atleti (presenze gara)	dal 25% al 35%;
Km percorsi per attività federale	dal 30% al 45%;
Compensazioni e arrotondamenti	dal 0% al 3%.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Tabulato degli atleti tesserati ripartito per fasce di età ed in ordine alfabetico (di cui al punto 9.4) e contenente l'indicazione del comune di residenza di ciascun atleta;
2. Calendari dei campionati svolti per l'attività di squadra;
3. Referti arbitrali delle gare dei campionati o documenti equipollenti o classifiche ufficiali, con evidenziati gli atleti tesserati alla propria società e indicati secondo le fasce di età di appartenenza;
4. Documentazione relativa agli oneri derivanti dagli obblighi federali;
5. Copie delle polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva eventualmente stipulate dalla società richiedente;
6. Giustificativi di spesa relativi all'utilizzo di impianti sportivi, pagati a terzi per lo svolgimento dell'attività sportiva federale ordinaria.